



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2024.0011664 del 17/07/2024

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 81 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Istituzione del piano dello sport. Integrazioni alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Scandella, Bocci, Majorino, Casati, Piloni, Astuti, Borghetti, Bussolati, Carra, Cominelli, Del Bono, Fragomeli, Negri, Orsenigo, Ponti, Romano, Vallacchi)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **II** e **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 81

di iniziativa dei Consiglieri regionali: Scandella, Bocci, Majorino, Casati, Piloni, Astuti, Borghetti, Bussolati, Carra, Cominelli, Del Bono, Fragomeli, Negri, Orsenigo, Ponti, Romano, Vallacchi

—————
“Istituzione del piano dello sport. Integrazioni alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)”
—————

PRESENTATO IL 12/07/2024

ASSEGNATO IN DATA 17/07/2024

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **VII**

CONSULTIVE **II – I**

Relazione

Con il presente progetto di legge si vuole introdurre il Piano dello sport, quale strumento di programmazione delle attività e iniziative che, in ambito locale, sostengono e favoriscono la diffusione della pratica motoria e sportiva.

In particolare, si attribuisce agli enti locali il compito di adottare un piano dello sport che individui obiettivi, attività e iniziative da intraprendere o sostenere, al fine di favorire la diffusione e la promozione presso la popolazione dell'attività fisica, della pratica sportiva e di stili di vita sani, nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute e del benessere psico-fisico degli individui e dell'incremento della coesione sociale delle comunità", nonché l'accesso alle strutture e agli impianti sportivi presenti sul territorio.

Attraverso il piano dello sport vengono analizzate le criticità che impediscono o limitano la diffusione della pratica sportiva e motoria nel territorio di riferimento o in alcune sue parti, le possibili soluzioni, le priorità di intervento e di investimento, le modalità di collaborazione con le società sportive, le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche e di coinvolgimento di atleti e volontari e gli strumenti e le risorse necessari per l'attuazione.

Nel presente progetto di legge vengono anche stabiliti: l'ambito territoriale di riferimento di ciascun piano dello sport coincide con l'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona, la valenza della programmazione, le modalità di raccordo tra i comuni interessati e le modalità di attuazione del piano.

Art. 1

(Piano dello sport. Integrazioni alla l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) Dopo la lettera l del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), è inserita la seguente lettera:

"m) attribuzione agli enti locali del compito di adottare un piano dello sport che individui obiettivi, attività e iniziative per la promozione dell'attività fisica, della pratica sportiva e di stili di vita sani, nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute e del benessere psico-fisico degli individui e dell'incremento della coesione sociale delle comunità".

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

(Piano dello sport)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, è adottato, ai sensi del comma 4, il piano dello sport, quale strumento di programmazione delle attività e iniziative che, in ambito locale, sostengono e favoriscono la diffusione della pratica motoria e sportiva.

2. Il piano dello sport indica, in particolare:

a) gli obiettivi della programmazione;

b) le attività e le iniziative da intraprendere o sostenere al fine di favorire la diffusione presso la popolazione della consapevolezza dei benefici individuali e sociali della pratica motoria e sportiva, nonché l'accesso alle strutture e agli impianti sportivi presenti sul territorio;

c) le criticità che impediscono o limitano la diffusione della pratica sportiva e motoria nel territorio di riferimento o in alcune sue parti e le possibili soluzioni;

d) le priorità di intervento e di investimento;

e) le modalità di collaborazione con le società sportive, le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche e di coinvolgimento di atleti e volontari;

f) gli strumenti e le risorse necessari per l'attuazione.

3. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun piano dello sport coincide con l'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).

4. Il piano dello sport, la cui programmazione ha valenza triennale con possibilità di aggiornamento annuale, è adottato e aggiornato dall'assemblea distrettuale dei sindaci di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 3/2008.

5. Nel piano dello sport sono individuate le modalità di raccordo tra i comuni interessati, assicurando il necessario coordinamento nell'istruttoria e nella realizzazione degli interventi di esecuzione del piano stesso.

6. Il piano dello sport può essere attuato mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con la provincia e con gli organismi rappresentativi delle realtà sportive presenti sul territorio che hanno partecipato all'elaborazione del piano stesso, su loro richiesta. Ai fini della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea distrettuale dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico".

c) dopo il comma 10 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

"10 bis. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 bis, stimate in euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024 – 2026, della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" " dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui al presente comma si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari."

Art. 2

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il piano dello sport è adottato dall'assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi delle realtà sportive presenti sul territorio e l'eventuale partecipazione della provincia.

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "Istituzione del piano dello sport. Modifiche alla Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA				6 (B) COPERTURA FINANZIARIA			
INTERVENTO	Riferimento PDL art..., comma ...	SPESA ex art. 22 lr 34/1978]	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2024	IMPORTO 2025	IMPORTO 2026
Interventi derivanti dall'attuazione del Piano sport	art. 4 bis come inserito dal comma 1 lettera a) del presente progetto di legge	no	corrente	missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20.03.205.10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00